

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE- art. 216 Codice Proprietà Industriale

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE art. 216 Codice Proprietà Industriale

1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016